

# **SOCIETA' ITALIANA DEGLI ECONOMISTI DEI TRASPORTI**

## **STATUTO**

### **Costituzione, denominazione e sede**

Art. 1 – E' costituita l'associazione denominata: "Società Italiana degli Economisti dei Trasporti".

La società non ha fini di lucro.

Art. 2 – La sede legale della Società è fissata in Parma, presso il Laboratorio del Territorio e dei Trasporti della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università degli Studi di Parma, Viale Kennedy n. 4.

La Società potrà avere la sua sede amministrativa in località diversa e precisamente nella città di residenza del Presidente pro-tempore.

#### Scopi

Art. 3 – La Società riunisce i docenti e gli studiosi di economia e di politica dei trasporti con lo scopo di valorizzare gli studi e le ricerche attinenti alla materia e di favorire la diffusione e l'applicazione dei risultati.

E' altresì scopo della Società di contribuire al miglioramento della preparazione professionale di coloro che sono occupati o che intendono occuparsi nei vari settori di trasporti.

#### Soci

Art. 4 – I soci possono essere:

- a) effettivi ordinari
- b) effettivi corrispondenti
- c) aderenti.

e precisamente:

- a) sono soci effettivi ordinari:

i docenti universitari, ricercatori e cultori della materia, di Economia dei Trasporti e discipline affini, nonché tutti coloro che con studi e pubblicazioni, e con la loro attività, dimostrino competenza nel campo dell'economia e della politica dei trasporti.

Sono membri effettivi ordinari di diritto, salvo loro manifestazione di volontà contraria, i professori universitari di Economia dei Trasporti, di Economia e Politica dei Trasporti, di Economia dei Trasporti marittimi e di discipline strettamente affini in attività di servizio o in pensione;

- b) sono soci effettivi corrispondenti:

i cittadini stranieri, od italiani residenti all'estero, in quanto in possesso dei requisiti indicati per i soci effettivi ordinari;

- c) sono soci aderenti:

le pubbliche amministrazioni, le associazioni, gli Enti, le Aziende e le società pubbliche e private che dimostrino interesse all'economia ed alla politica dei trasporti.

Art.5 – I soci effettivi sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposte di almeno due soci effettivi ordinari, dei quali uno di diritto.

I soci aderenti sono nominati dal Consiglio Direttivo su domanda degli interessati. La nomina deve essere ratificata dall'Assemblea.

La nomina del socio comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e l'impegno a pagare le quote associative di cui all'art.15.

Art. 6 – Si cessa dalla qualità di socio:

- a) per dimissioni;
- b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di violazione delle norme dello Statuto ed in altri casi di particolare gravità.

La partecipazione alla Società si intende rinnovata di anno in anno.

Il socio in ritardo di due annualità nel pagamento della quota associativa verrà considerata dimissionario.

Organi

Art. 7 – Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Revisori dei Conti;
- d) il Tesoriere.

### **Assemblea Generale**

Art. 8 – L'Assemblea Generale costituita da tutti gli iscritti alla Società in regola con gli obblighi statuari, rappresenta l'universalità dei soci e ne esprime la volontà.

Essa deve riunirsi in via ordinaria almeno una volta all'anno entro i primi quattro mesi dell'anno e ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.

La convocazione è disposta dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea è convocata con invito scritto contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità della riunione in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei voti del corpo sociale.

In seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Nell'avviso di convocazione sarà indicata la data per la seconda convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può ricevere deleghe da non più di due altri soci.

Le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei voti presenti.

Per le modifiche statuarie, le deliberazioni sono prese a maggioranza di almeno a metà più uno dei voti spettanti al corpo sociale.

Per lo scioglimento e messa in liquidazione della Società, le deliberazioni sono prese a maggioranza di due terzi dei voti spettanti al corpo sociale.

### **Compiti dell'Assemblea**

Art. 9 – spettano all'Assemblea Ordinaria:

- a) l'esame e l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività della Società;
- b) l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, commentati dalla relazione dei Revisori dei Conti e da quella del Tesoriere;
- c) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo e loro nomina;
- d) la nomina dei Revisori dei Conti;
- e) la deliberazione su ogni argomento inserito nell'ordine del giorno;
- f) la ratifica delle ammissioni dei soci aderenti.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) la deliberazione su proposte di modifiche statuarie;
- b) la deliberazione su proposte di scioglimento e messa in liquidazione della Società.

### **Consiglio Direttivo**

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da cinque a nove. L'Assemblea che procede all'elezione ne determina il numero.

Dura in carica tre anni.

Almeno un terzo o frazione maggiore dei suoi componenti deve essere formato da soci ordinari di diritto.

Fa parte del Consiglio Direttivo, con voto deliberativo, il Presidente della tornata precedente.

Il Consiglio Direttivo è convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno e quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti ed in ogni caso almeno tre volte all'anno.

Per i termini dalla convocazione valgono le stesse norme fissate per l'Assemblea Generale. Il Presidente, ove il caso lo richieda, può procedere a convocazioni d'urgenza.

Per la validità della riunione è necessario che almeno la metà più uno dei componenti sia presente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la nomina di nuovi soci è richiesta la maggioranza di due terzi dei voti componenti.

Nel caso che si rendano comunque vacanti uno o più posti, il Consiglio provvede ad integrarsi cooptando un analogo numero di membri, salvo ratifica dell'assemblea alla sua prima riunione.

### **Compiti del Consiglio**

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) nominare nel suo ambito il Presidente, un Vice-Presidente ed il segretario;
- b) approvare la relazione annuale del Presidente sull'attività della Società ed i bilanci da presentare all'Assemblea;
- c) deliberare sulla ammissione di nuovi soci. Il Consiglio darà comunicazione a tutti i soci delle nuove ammissioni deliberate;
- d) deliberare sui problemi e sulle direttive di ordine generale della Società e sulla attività da svolgere;
- e) determinare, secondo il disposto dall'art. 15 la misura delle quote sociali;
- f) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione a termine del Codice Civile ed autorizzare il Presidente a compierlo;
- g) deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e da uno o più membri;
- h) predisporre la costituzione ed il funzionamento di commissioni di studio.

Nello svolgere i suoi compiti il Consiglio Direttivo può deliberare ogni o qualsiasi atto giuridico come e senza che questa enumerazione sia limitativa a comprare mobili ed immobili, ipotecare diritti immobiliari, rinunciare e cancellare ipoteche, acconsentire restrizioni, postergazioni o riduzioni e surroghe ipotecarie, transigere, compromettere, accettare legati, eredità e donazioni, rinunciare a diritti e azioni, locare per qualsiasi durata, nominare e revocare il personale, prendere a prestito a qualsiasi termine, conferire mandati, stare in giudizio come attore e come convenuto.

### **Il Presidente**

Art. 12 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo ambito fra i soci ordinari di diritto.

Dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Ha la legale rappresentanza della Società nei rapporti interni ed esterni.

Il Presidente dirige e rappresenta ad ogni effetto la Società. A tale fine compie da solo ogni atto di ordinaria amministrazione e con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo ogni atto di straordinaria amministrazione.

In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di questo alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, al quale peraltro può delegare determinate funzioni.

Spetta al Presidente convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, curare l'attuazione delle loro deliberazioni e l'esecuzione delle norme statutarie.

Il Presidente presenta la relazione annuale sull'attività della Società, il bilancio preventivo e consuntivo al Consiglio Direttivo, e, con l'approvazione di quest'ultimo, all'Assemblea entro il primo quadrimestre.

### **I Revisori dei Conti**

Art. 13 – I Revisori dei Conti sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea, nell'Assemblea, nell'ambito dei soci, in numero di tre effettivi e due supplenti.

Essi controllano periodicamente l'amministrazione e la contabilità della Società, collaborano con il Tesoriere alla redazione dei bilanci annuali e accompagnano la loro presentazione annuale all'Assemblea con una relazione illustrativa.

### **Il Tesoriere**

Art. 14 – Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, nel suo ambito, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile.

Il Tesoriere provvede alla amministrazione della Società in relazione alle risultanze dei bilanci approvati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direttivo ed alle disposizioni del Presidente.

Il Tesoriere firma gli ordinativi di incasso e pagamento e prepara annualmente i bilanci consuntivo e preventivo che sono sottoposti dal Presidente all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea Generale.

Egli accompagna i bilanci con una sua relazione nella quale viene fatta particolare menzione dei contributi che, oltre alle quote associative, siano pervenuti alla Società.

### **Gestione finanziaria e patrimoniale**

Art. 15 – L'anno finanziario della Società coincide con l'anno solare.

I soci effettivi versano una quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo anno per anno.

I soci aderenti sono tenuti a corrispondere un contributo fissato anno per anno dal consiglio Direttivo.

Il patrimonio della Società è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale.

### **Cariche sociali**

Art. 16 - Tutte le cariche della Società non sono remunerate.

### **Responsabilità**

Art. 17 – La Società risponde degli impegni assunti a termini dello Statuto con l'intero suo patrimonio.

### **Scioglimento e liquidazione**

Art. 18 – Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti al corpo sociale, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti, col voto favorevole della metà più uno.

La liquidazione avviene a cura di una commissione nominata dall'Assemblea alla quale viene presentata un'apposita relazione.

L'Assemblea decide, tra l'altro, sulla destinazione dell'archivio e dell'eventuale residuo saldo attivo.

### **Norme generali**

Art. 19- Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.